



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Giudice [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC avv. [REDACTED], per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mira;

rilevato che i debiti indicati dall'istante hanno tutti natura consumeristica, tenuto conto che il sig. [REDACTED] non risulta avere mai svolto attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osservato che il sig. [REDACTED] ha dato atto di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto che possa esprimersi un giudizio positivo sulla 'meritevolezza' del sig. [REDACTED], intesa come assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, posto che l'istante non è stato più in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte (in particolare, finanziamento per € 33.612,22 concesso da BCC CreditoConsumo s.p.a. [REDACTED]) a seguito del suo licenziamento [REDACTED] e, quindi, per una causa esogena imprevedibile;



osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, il quale, con il solo stipendio mensile di € 1.300,00, deve mantenere sé e la figlia minore e, al contempo, far fronte a debiti per oltre € 45.000,00;

osservato che il sig. [REDACTED], assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha proposto ai creditori il pagamento integrale delle prededuzioni e dei crediti privilegiati (questi ultimi pari ad € 1.066,04) nonché il pagamento nella percentuale del 26,67% dei creditori privilegiati, pari a complessivi € 44.605,20, e ciò mediante la corresponsione della somma mensile di € 200,00 per cinque anni a decorrere dall'omologa ed € 800,00 all'anno per cinque anni;

ritenuto che il piano prospettato sia fattibile, in quanto il sig. [REDACTED] ha indicato spese di mantenimento mensili per € 1.100,00 rispetto a uno stipendio medio mensile di € 1.300,00 circa;

osservato, poi, che la somma di € 800,00 all'anno per cinque anni è costituita da parte della tredicesima mensilità;

considerato, ancora, che il sig. [REDACTED] è assunto a tempo indeterminato, con conseguente seria prospettiva di continuare a percepire lo stipendio e la tredicesima per tutto l'arco temporale di durata del piano (5 anni);

considerato che nessuna contestazione dei creditori è intervenuta nel caso in esame e, quindi, è preclusa nella presente sede ogni valutazione circa la convenienza della proposta;

ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che la proposta formulata sia ammissibile e che il piano sia fattibile;

visto l'art. 70 cci;

P.Q.M.

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED];

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;



invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del piano, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;

dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione dell'accordo;

dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 ccii;

dichiara chiusa la presente procedura.

Si comunichi anche all'OCC, il quale avrà cura di comunicare la presente sentenza ai creditori.

Il Giudice

